



**COMUNE DI MESAGNE
PROVINCIA DI BRINDISI**

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE 2024-2026**

ALL.E DEL PIAO 2024-2026

1 PREMESSA

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

Gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Tutto ciò ha comportato una consistente riduzione del personale del comparto delle autonomie locali, una riduzione del valore medio delle retribuzioni e un notevole incremento dell'età media del personale.

La stratificazione normativa e la complessità dei vincoli che caratterizzano il presente Piano, rendono opportuna una ricognizione normativa sintetica della disciplina delle assunzioni.

L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, dispone:

«2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018».

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni.

Il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.

1.2. CAPACITA' ASSUNZIONALI E SPESE DI PERSONALE

1.2.1 Il principio di contenimento della spesa

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti poi dal legislatore nella copertura del turnover, devono conformare la programmazione triennale del fabbisogno del personale di ciascun ente.

Per i comuni prima soggetti al patto di stabilità ed ora agli obiettivi di saldo finale di finanza pubblica, il comma 557 citato impone una progressiva riduzione della spesa di personale:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

...

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali."

Il successivo comma 557-ter stabilisce il divieto di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo" nel caso di mancato rispetto.

Il comma 557-quater stabilisce che detti enti "assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Il triennio di riferimento è il 2011-2013.

Successivi interventi legislativi, oltre a modificare tali criteri, hanno introdotto vincoli alle capacità (o facoltà) assunzionali.

L'ordinaria capacità assunzionale è oggi disciplinata dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal DM 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che attua le disposizioni già previste nel D.L.

1.2.2 La spesa di personale: le componenti

1.2.2.1 Componenti ai sensi dell'art. 1, commi 557 della legge n. 296/2006

Le componenti da considerare per la determinazione della spesa, ai sensi dell'art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006, come identificate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera 31 marzo 2015, n. 13 sono:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;

- spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

Anche la spesa per il segretario comunale va considerata nell'aggregato spesa di personale, ed il relativo costo contribuisce a determinarne l'ammontare.

Le componenti da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione (ora incentivi funzioni tecniche);
- incentivi per il recupero ICI (dal 2020 anche i fondi erogati ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018);
- diritti di rogito;

- spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

A ciò deve aggiungersi, che l'art.7 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Della Funzione Pubblica prevede espressamente che: *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

1.2.2.1 Componenti ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020

Per spesa di personale, ai fini del suddetto decreto ministeriale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

1.2.3 Il superamento della "dotazione organica"

L'art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento attualmente in attesa di registrazione presso i competenti organi di controllo), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1.2.1 Facoltà assunzionali per i comuni con popolazione superiore da 10.000 a 59.999 abitanti e con rapporto spesa di personale / entrate correnti così come definite all'art. 2 del DM 17 marzo 2020

Gli articoli 3,4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, obbligano l'ente a verificare il proprio posizionamento all'interno delle varie fasce.

Il Comune di Mesagne rientra nella fascia e) dell'art.3 comma 1 dl DM "comuni da 10.000a 59.999 abitanti". Preliminarmente occorre individuare il rapporto tra spese di personale rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni dell'art. 2 del DM e precisamente:

| | |
|---|-----------------|
| Entrate rendiconto 2020 | € 29.298.296,76 |
| Entrate rendiconto 2021 | € 36.645.780,39 |
| Entrate rendiconto 2022 | € 23.601.782,85 |
| Somma | € 86.130.133,95 |
| FCDE stanziato bilancio 2022 | € 7.596.904,17 |
| Media entrate al netto del FCDE - fattore a) | € 21.113.140,48 |
| | |
| Spese di personale rendiconto 2022 (macro 01) al netto dell'IRAP | € 4.992.839,99 |
| altre spese di personale | € 0,00 |
| TOTALE - fattore b) | € 4.992.839,99 |
| | |
| Calcolo valore soglia (%) b/a | 23,65% |
| | |
| Valore soglia di riferimento comuni virtuosi (Tab.1 DM 17.3.2020) - % | 27,00 |

Da tale prospetto si evidenzia che, per il 2023, il rapporto spesa di personale del rendiconto 2022 e entrate correnti per gli anni 2020, 2021 e 2022 è pari al 22,53% e, pertanto, al di sotto del valore soglia.

Pertanto, il Comune di Mesagne potrebbe incrementare la spesa di personale registrata nel rendiconto 2018, pari a € 5.001.857,58 = per assunzioni a tempo indeterminato sino ad un massimo del 22% pari ad euro 1.100.408,67.

Mentre la spesa potenziale massima dell'Ente, imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a € 5.249.055,67 (spesa media triennio 2011/2012/2013 allegato in coda al presente atto).

1.3 ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

A norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale..."¹

Art. 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel casodi inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratoria tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.

| Vincoli | Riferimenti |
|--|--|
| Principio generale dell'obbligo di contenimento della spesa di personale | - comma 557 e ss., legge n. 296/2006, e per gli enti non soggetti ai nuovi obiettivi di finanza pubblica (quali unioni di comuni), il limite di spesa dell'anno 2008 (comma562). |
| Rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009) | - art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Dipartimento Funzione pubblica, circolare n. 5/2013 (p. 7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015. |
| Media della spesa sostenuta per assunzioni con contratto di lavoro flessibile nel triennio 2007-2009 | - art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; - Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013 (p.7); - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015. |
| Spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali | - Corte conti, Sezione Autonomie, delibera 1/2017. |
| Le nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi sono subordinate alla verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale pubblico in disponibilità iscritto negli appositi elenchi regionali e ministeriali. | - art. 34 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114. |

1.3.1 Esclusioni dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010

Il richiamato comma 28 stabilisce:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che alla luce del richiamato articolo, essendo il Comune di Mesagne virtuoso, poichè in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, il limite per il lavoro flessibile è quantificato in euro 1.152.756,56.

2. LA DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del Comune di Mesagne presenterà, alla data del 31.12.2023, un contingente complessivo di n. 118 dipendenti, oltre al Segretario Generale.

Alla medesima data la copertura di tali posizioni è la seguente:

| | Posti coperti alla data del 31/12/2023 | Posti programmati nel piano- anno 2024 | Posti al 31/12/2024 con cessazioni e |
|--|---|---|---|
| | | | |

| AREA INQUADRAMENTO | | | | | nuove occupazioni |
|---------------------------|--------|----|----|----|--|
| | F T | PT | FT | PT | |
| AREA FUNZIONARI / EQ | 18 | 1 | 4 | 1 | 24 |
| AREA ISTRUTTORI | 53 | | 4 | | 57 (di cui n.3 cessazioni) |
| AREA OPERATORI ESPERTI | 37 | | 2 | | 39 |
| AREA OPERATORI | 9 | | | | 9 (di cui 1 cessazioni) |
| TOTALE | 118 | | 11 | 1 | 129 (di cui 4 cessazioni) TOTALE 125 |

3. A PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei Responsabili di Servizio che hanno:

- indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

Nella previsione delle assunzioni che di seguito sono state riportate non tutte le figure richieste sono state previste, previo indirizzo dell'organo politico deputato, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

3.1 Le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2024-2026

Nel presente paragrafo sono elencate le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2024-2026.

3.1.1 - ANNO 2024 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
|---|----|--|-------|---|--------------------------------|---------------------|
| FUNZIONARI EQ *1) | 1 | Istruttori Direttivo Amministrativo | 50% | Convenzione ex art.23 CCNL 2019/2021 | gen-24 (12 mesi) | € 24.625,83 |
| ISTRUTTORI | 1 | Istruttore aiuto bibliotecario | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | lug-24 (6 mesi) | € 16.441,20 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore Direttivo comunicazione e gestione eventi | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | lug-24 (6 mesi) | € 17.857,41 |
| ISTRUTTORI | 1 | Istruttore tecnico geometra | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | apr-24 (9 mesi) | € 24.661,79 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore direttivo tecnico | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/Interpello ASMEL | mar-24 (10 mesi) | € 35.402,70 |
| OPERATORI ESPERTI | 1 | Collaboratore Amministrativo – Ufficio Messì | Pieno | Concorso (categoria protetta ex art.18 L.68/1999) | gen-24 (12 mesi) | € 29.233,19 |
| OPERATORI ESPERTI | 1 | Operaio specializzato | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/ Interpello ASMEL | apr-24 (9 mesi) | € 21.924,90 |
| ISTRUTTORI | 2 | Istruttore di vigilanza | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/ Interpello ASMEL | mag-24 (8 mesi) | € 46.240,87 |
| FUNZIONARI *2) | 2 | Assistente sociale | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso Interpello ASMEL | gen-24 (12 mesi) | € 71.429,64 |
| TOTALE | | | | | | € 287.817,53 |
| Budget potenziale di incremento della spesa rispetto a quella del 2018 per l'anno 2024 da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato | | | | | | € 1.100.408,67 |
| Differenza | | | | | | € 812.591,14 |

(*1) La spesa utilizzata per le Convenzione ex art.14 CCNL concorre a formare la spesa complessiva di personale non

incide sulla capacità assunzionale dell'Ente

(*2) La spesa utilizzata per le Convenzione ex art.14 CCNL concorre a formare la spesa complessiva di personale non incide sulla capacità assunzionale dell'Ente. In caso di assunzione inciderà su tale capacità.

3.1.2 – ANNO 2025 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

| PIANO OCCUPAZIONALE 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-------|--|--------------------------------|---------------------|
| ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2025 - | | | | | | |
| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttori Direttivo Amministrativo | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 42.483,24 |
| ISTRUTTORI | 1 | Istruttore Amministrativo | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 39.650,80 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore Direttivo di vigilanza | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 44.281,50 |
| TOTALE | | | | | | € 126.415,54 |

Si procederà alle assunzioni innanzi elencate previo accertamento della capacità assunzionale disponibile in virtù dei dati economici in possesso nell'anno 2025.

3.1.3 - ANNO 2026 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato.

| PIANO OCCUPAZIONALE 2024 - 2026 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2026 - | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|-------|--|--------------------------------|--------------|
| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
| ISTRUTTORI | 2 | Istruttore Amministrativo | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-26 (12 mesi) | € 79.301,60 |
| ISTRUTTORI | 2 | Istruttore Tecnico geometra | Pieno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-26 (12 mesi) | € 79.301,60 |
| TOTALE | | | | | | € 158.603,20 |

Si procederà alle assunzioni innanzi elencate previo accertamento della capacità assunzionale disponibile in virtù dei dati economici in possesso nell'anno 2025.

3.2 Le assunzioni a tempo determinato anno 2024

| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
|----------------------------------|----|-----------------------------------|-------|--|--------------------------------|-------------|
| ISTRUTTORI | 3 | ISTRUTTORI DI VIGILANZA | 50% | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | lug-24 6 mesi | € 26.010,49 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore Direttivo di Vigilanza | Pieno | selezione ex art.110 D.Lgs 267/2000 | lug-24 (6 mesi) | € 22.140,75 |
| TOTALE | | | | | | € 48.151,24 |

3.2.1 – Il rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, DL78/2010

L'art. 9, comma 28, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009. L'art. 16, comma 1quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla luce del richiamato articolo, essendo il Comune di Mesagne virtuoso, poiché in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, il limite per il lavoro flessibile è quantificato in euro 1.152.756,56.

3.3 La proiezione delle spese di personale per il 2024.

A) VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART.4 DM 17.03.2020:

| | |
|--|--------------------|
| Limite spesa di personale 2024 valore soglia 27% | € 5.700.547,93 |
| Previsione di spesa di personale anno 2024 ai sensi dell'art.2 DM 17.03.2020 | € 5.688.207,73 |
| Differenza | € 12.340,20 |


In virtù della tabella innanzi riportata, la previsione di spesa del personale per l'anno 2024 (calcolata secondo quanto previsto dall'art.2 del richiamato decreto ovvero al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP) risulta inferiore alla spesa massima consentita di cui il valore soglia del 27% (ovvero alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato incrementata, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica 27%).

VERIFICA LIMITE DI SPESA CUI AI COMMI 557, 557 BIS, 557 TER E 557 QUATER DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (FINANZIARIA PER IL 2007) :

| | |
|---|---------------------|
| Limite spesa di personale media triennio 2011-2013 | € 5.249.055,67 |
| Previsione di spesa di personale anno 2024 al netto delle componenti da escludere ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 | € 4.382.250,32 |
| Differenza | € 866.805,35 |

Secondo la tabella innanzi riportata la spesa di personale prevista per l'anno 2024 al netto delle componenti da escludere ai sensi dell'art.1 commi 557 della L.296/2006 risulta inferiore alla media di spesa del personale per il triennio 2011-2013 calcolato sempre al netto delle componenti da escludere.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
Avv.Serena Saponaro





ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 61/2023

Data 23.11.2023

OGGETTO: **Parere sul "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026."**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 11.55, l'organo di revisione economico finanziaria, a prosecuzione dell'attività svolta in remoto nei giorni 21 e 22 novembre sulla base della documentazione trasmessa tramite email dall'Ufficio Risorse Umane il 20 novembre, si è riunito presso la sede dell'Ente alla presenza della Dott.ssa Serena Saponaro Responsabile del Servizio Affari Generali - Segreteria - Risorse Umane, l'Organo di Revisione nelle persone di:

- Presidente CASTELLANO ORONZO
- Componente MARCELLO CALCAGNO
- Componente DANILO BUCCOLIERO

per esprimere il proprio parere al **"PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025"**, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Richiamati:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e succ. modif.; • l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- l'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;
- l'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- le disposizioni del D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016; • l'art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 4/2019;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

Vista la nota prot. n.12454 del 15.01.2021 della Ragioneria Generale dello Stato in materia di facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria.

Viste:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 18/11/ 2021, con cui veniva approvato il "Piano triennale fabbisogno personale 2022-2024" successivamente modificato con Deliberazione G.C. n.66 del 06.03.2023;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16.01.2023 con cui veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 16.01.2023 con cui veniva approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 15.02.2023 con cui veniva approvato il piano esecutivo della gestione ed il piano della performance per il periodo 2023-2025;

• La Deliberazione di Consiglio n.26 del 05.06.2023 con cui veniva approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2022;

Vista la richiesta di parere prot. n. 41655 del 23.11.2023 sul Piano Triennale del Fabbisogno 2024/2026 formulata dall'Area I - Ufficio Risorse Umane;

Dato atto che lo stesso è stato richiesto in vista dell'approvazione del PIAO 2024-2026 di cui costituisce allegato necessario;

Visto altresì che in data 11 dicembre 2019, è stata raggiunta un'intesa sullo schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in 2 servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. In particolare, secondo l'art. 2, comma 1, dello schema di decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata".

L'art. 4 del medesimo schema di decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 - 59.999 abitanti, come il Comune di Mesagne), Verificato che il Comune di Mesagne, anche alla luce del rendiconto della Gestione approvato con Deliberazione C.C. n.22 del 13.06.2022, rispetta i parametri di cui innanzi in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 dello schema di decreto sopra citato, e precisamente:

| | IMPORTI | | DEFINIZIONI |
|--|---------------|---------------|------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022 | | 4.992.839,99 | art. 2, comma 1, lett. a) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 | 29.298.296,76 | 28.710.044,65 | art. 2, comma 1, lett. b) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021 | 33.230.054,34 | | |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022 - Tit.1-2-3 | 23.601.782,85 | | |
| FCDE STANZIATO NEL BILANCIO ANNO 2022 | | 7.596.904,17 | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI | | 23,65% | |

ANNO

2025:

| PIANO OCCUPAZIONALE 2024 - 2026 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2025 - | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|-------|--|--------------------------------|---------------------|
| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttori Direttivo Amministrativo | Pleno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 42.483,24 |
| ISTRUTTORI | 1 | Istruttore Amministrativo | Pleno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 39.650,80 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore Direttivo di vigilanza | Pleno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-25 (12 mesi) | € 44.281,50 |
| TOTALE | | | | | | € 126.415,54 |

ANNO 2026:

| PIANO OCCUPAZIONALE 2024 - 2026 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2026 - | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|-------|--|--------------------------------|---------------------|
| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
| ISTRUTTORI | 2 | Istruttore Amministrativo | Pleno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-26 (12 mesi) | € 79.301,60 |
| ISTRUTTORI | 2 | Istruttore Tecnico geometra | Pleno | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | gen-26 (12 mesi) | € 79.301,60 |
| TOTALE | | | | | | € 158.603,20 |

Visto il prospetto delle assunzioni a tempo determinato/Lavoro flessibile, allegato alla Piano Triennale del fabbisogno in esame e di seguito riportato:

| Area di inquadramento nuovo ccnl | N. | PROFILO PROFESSIONALE | PT/FT | MODALITA' ASSUNZIONE | PREVISIONE TEMPO DI ASSUNZIONE | COSTO ANNUO |
|----------------------------------|----|-----------------------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------|
| ISTRUTTORI | 3 | ISTRUTTORI DI VIGILANZA | 50% | Mobilità/Graduatoria/Concorso/interpello ASMEL | lug-24 6 mesi | € 26.010,49 |
| FUNZIONARI EQ | 1 | Istruttore Direttivo di Vigilanza | Pleno | selezione ex art.110 D.Lgs 257/2000 | lug-24 (6 mesi) | € 22.140,75 |
| TOTALE | | | | | | € 48.151,24 |

Visto che la spesa potenziale massima dell'Ente, imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a € 5.249.055,67 (spesa media triennio 2011/2012/2013).

PIAO 2024-2026 prot. n. 41655 del 23.11.2023

Evidenziato che ai fini del rispetto del limite di cui innanzi devono ritenersi escluse le seguenti componenti di spesa:

- Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.C., Sez. Autonomie, del. n.21/2014);
- Spesa per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso del Ministero dell'Interno;
- Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- Spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- Spese per il personale comandato presso altre Amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle Amministrazioni aggiudicatrici;
- Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- Incentivi per la progettazione;
- Incentivi per il recupero ICI;
- Diritti di rogito;
- Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- Maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art.3 c.120, legge n.244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo; FORMAZ. E MISSIONI;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

Dato atto, inoltre, che l'art.7 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica prevede espressamente che: *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

Dato atto che il Piano triennale per come predisposto rispetta i seguenti limiti:

A) VERIFICA LIMITE DI SPESA AI SENSI DELL'ART.4 DM 17.03.2020:

| | |
|--|----------------|
| Limite spesa di personale 2024 valore soglia 27% | € 5.700.547,93 |
| Previsione di spesa di personale anno 2024 ai sensi dell'art.2 DM 17.03.2020 | € 5.688.207,73 |
| Differenza | € 12.340,20 |

In virtù della tabella innanzi riportata, la previsione di spesa del personale per l'anno 2024 (calcolata secondo quanto previsto dall'art.2 del richiamato decreto ovvero al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP) risulta inferiore alla spesa massima consentita di cui il valore soglia del 27% (ovvero alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato incrementata, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica 27%).

B) VERIFICA LIMITE DI SPESA CUI AI COMMI 557, 557 BIS, 557 TER E 557 QUATER DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (FINANZIARIA PER IL 2007):

| | |
|---|----------------|
| Limite spesa di personale media triennio 2011-2013 | € 5.249.055,67 |
| Previsione di spesa di personale anno 2024 al netto delle componenti da escludere ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 | € 4.382.250,32 |
| Differenza | € 866.805,35 |

Secondo la tabella innanzi riportata la spesa di personale prevista per l'anno 2024 al netto delle componenti da escludere ai sensi dell'art.1 commi 557 della L.296/2006 risulta inferiore alla media di spesa del personale per il triennio 2011-2013 calcolato sempre al netto delle componenti da escludere.

Richiamati:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014
 - la deliberazione n. 17/SEZAUT/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; Verificate le facoltà assunzionali per il personale non dirigente dell'Ente;
- Verificato il rispetto dei presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ed in particolare:
- l'Ente rispetta i vigenti vincoli generali in materia di contenimento della spesa di personale, essendo la presente programmazione dei fabbisogni contenuta nei limiti della spesa di personale ex art. 1 comma 562 L. 296/2006 e art. 1 comma 557 L. 296/2006;
 - non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
 - si è adeguato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009;
 - nell'annualità in corso sta rispettando i vincoli del pareggio di bilancio;

Preso atto:

delle informazioni ricevute in data odierna dalla Dott.ssa Serena Saponaro, Responsabile del Servizio Affari Generali - Segreteria - Risorse Umane, e **del suo parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;**

del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, dott. Francesco Siodambro, in merito alla **regolarità contabile.**

Tanto premesso, e per i suesposti motivi l'Organo di Revisione,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, **parere favorevole** sulla richiesta parere formulata dall'Area I - Ufficio Risorse Umane avente ad oggetto **"PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026"** protocollo 41655 del 23.11.2023.

La seduta si è conclusa alle ore 14.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Presidente CASTELLANO ORONZO

Componente MARCELLO CALCAGNO

Componente DANILO BUCCOLIERO



Il sottoscritto dott. Francesco Siodambro in qualità di Responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Mesagne,

ATTESTA

- che nell'anno 2022 è stato conseguito saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali 2018 ai sensi della L. n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) art. 1 comma 475 lett. e);
- che nell'anno 2022 la spesa del personale del comune di Mesagne ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolata al netto degli oneri con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9/2006, rispetta il principio di riduzione della spesa di personale media sostenuta dall'ente nel triennio 2011-2013 come da prospetto contabile predisposto;
- il bilancio di previsione 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 16.01.2023 ed il consuntivo 2022 con deliberazione di C.C. n.26 del 05.06.2023 (art. 9 c. 1 – quinquies D.L. 113/2016);
- che non sussiste la condizione di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 185/2008 (mancata certificazione di un credito nei confronti della p.a.);
- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTA ALTRESÌ

ai fini di verificare le capacità assunzionali relative all'anno 2024:

- con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato il Comune di Mesagne rispetta i parametri di cui agli artt. 4 e 5 del DM del 17.04.2020 in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 dello schema di decreto appena richiamato.
- con riferimento alle assunzioni flessibili il rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 tenuto conto della certificazione delle spese relative all'anno 2009 allegata al presente atto

Tutto ciò premesso rilascia

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

SUL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024-2026

Mesagne, 20 Novembre 2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Francesco Siodambro



Città di Mesagne

Area VII - Servizi Finanziari e Tributi

ATTESTAZIONE LIMITE MASSIMO LAVORO FLESSIBILE

(Art. 9, comma 28, della L. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 9, comma 28, della L. 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102, della L. 183/2011;

Visto il Rendiconto relativo all'esercizio 2009

CERTIFICA

Che la spesa sostenuta dall'Ente per lavoro flessibile risulta essere €. 1.152.756,56.

Mesagne, 20-11-2023


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Francesco STODAMARO
Francesco Stodamaro

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI ANNO 2023 (ART. 33 D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| COMUNE DI | Mesagne | |
| POPOLAZIONE | 26088 | *al 30.06.2023 |
| FASCIA | f | |
| VALORE SOGLIA PIU' BASSO | 27,00% | |
| VALORE SOGLIA PIU' ALTO | 31,00% | |

| Fascia | Popolazione | Tabella 1 (Valore soglia più basso) | Tabella 3 (Valore soglia più alto) |
|--------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| a | 0-999 | 29,50% | 33,50% |
| b | 1000-1999 | 28,60% | 32,60% |
| c | 2000-2999 | 27,60% | 31,60% |
| d | 3000-4999 | 27,20% | 31,20% |
| e | 5000-9999 | 26,90% | 30,90% |
| f | 10000-59999 | 27,00% | 31,00% |
| g | 60000-249999 | 27,60% | 31,60% |
| h | 250000-14999999 | 28,80% | 32,80% |
| i | 1500000> | 25,30% | 29,30% |

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

| | IMPORTI | DEFINIZIONI |
|--|---------------|---------------------------|
| SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022 | 4.992.839,99 | art. 2, comma 1, lett. a) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020 | 29.298.296,76 | art. 2, comma 1, lett. b) |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021 | 33.230.054,34 | |
| ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022 - Tit.1-2-3 | 23.601.782,85 | |
| FCDE STANZIATO NEL BILANCIO ANNO 2022 | 7.596.904,17 | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI | 23,65% | |

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

| | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 | 4.992.839,99 | art. 4, comma 2 |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 5.700.547,93 | |
| INCREMENTO MASSIMO | 707.707,94 | |

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

| Fascia | Popolazione | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a | 0-999 | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| b | 1000-1999 | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| c | 2000-2999 | 20,00% | 25,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% |
| d | 3000-4999 | 19,00% | 24,00% | 26,00% | 27,00% | 29,00% |
| e | 5000-9999 | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |
| f | 10000-59999 | 9,00% | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |
| g | 60000-249999 | 7,00% | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 16,00% |
| h | 250000-14999999 | 3,00% | 6,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
| i | 1500000> | 1,50% | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% |

| CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE | VALORI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 | 5.001.857,58 | Art. 5, comma 1 |
| % DI INCREMENTO ANNO 2024 | 22,00% | |
| INCREMENTO ANNUO | 1.100.408,67 | |
| RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019 | - | Art. 5, comma 2 |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024 | 1.100.408,67 | |

Controllo limite (*):

| | | |
|---|--------------|---|
| PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 | 5.688.207,73 | spesa personale ai sensi dell'art.2 DM 17.03.2020 AL NETTO IRAP |
| SPESA MASSIMA DI PERSONALE | 5.700.547,93 | |
| DIFFERENZA | - 12.340,20 | |

DEVE ESSERE < 0 = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Caso B: Comune con % compresa tra i due valori soglia

| | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|--|---------|-------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2019 | | Art. 6, comma 3 |
| ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2019 | | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI (VALORE LIMITE) | | |

Controllo limite (*):

| | IMPORTI |
|---|---------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO) | |
| ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO) | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI | |

DEVE ESSERE PARI O INFERIORE AL "VALORE LIMITE"

(*) Il rapporto spesa personale/entrate correnti dell'anno di riferimento non può superare il medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato

Caso C: Comune con % al di sopra del valore soglia più alto

Controllo limite (*):

| | IMPORTI | RIFERIMENTO D.P.C.M. |
|---|---------|-------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2020 | - | Art. 6, commi 1 e 2 |
| ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE ANNO 2020 (PREVISIONE/CONSUNTIVO) | - | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI ANNO 2020 | | |
| RAPPORTO SPESA PERSONALE 2019 /ENTRATE CORRENTI 2017-2018-2019 AL NETTO FCDE | | |
| VALORE SOGLIA PIU' ALTO | | |

(*) il rapporto spesa personale/entrate correnti deve essere gradualmente ridotto fino al conseguimento del valore soglia più alto entro il 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA VII
Dott. Francesco Siodambro


IL RESPONSABILE DELL'AREA I
Avv. Serena Saponaro
